

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“Università per la Terza Età di Rimini Sigismondo Malatesta APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: “Università per la Terza Età di Rimini Sigismondo Malatesta APS”, con sede legale nel Comune di Rimini in Via Bufalini n. 47, operante senza fini di lucro che nel prosieguo sarà denominata Associazione o U.T.E.
2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana e individuando nell'educazione permanente un efficace strumento per l'evoluzione morale e civile della persona, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità al fine di fare loro conseguire un più elevato livello di cultura e di sensibilità sociale.
2. In particolare l'associazione, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al citato art. 5:
“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”.
3. Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si propone di:
 - a) elaborare proposte culturali che, al passo con le realtà sociali, valorizzino le potenzialità degli associati, rendendoli protagonisti nella ricerca di una migliore qualità della vita;
 - b) favorire la partecipazione degli associati a iniziative concrete quali convegni, seminari, manifestazioni, conferenze, corsi e attività, legate al mondo della cultura, dell'informazione e del lavoro, anche di carattere tecnico e manuale;
 - c) animare programmi che creino occasioni socio-ricreative quali visite guidate a mostre e a città d'arte, partecipazione a concerti, spettacoli teatrali e simili, e istituire iniziative di stimolo perché il futuro sia guardato con serenità e con rinnovato interesse;
 - d) sostenere iniziative, studi e interventi a favore degli associati;
 - e) promuovere attività editoriali, anche in proprio, quali pubblicazioni periodiche e occasionali collegate con le attività culturali dell'Associazione;
 - f) instaurare rapporti di affiliazione attiva e passiva con Associazioni terze ad ogni livello e di cui potrà anche promuovere la costituzione nell'ambito del territorio provinciale di Rimini, purché siano no profit, abbiano trasparenza amministrativa e statuto in armonia con quello dell'Associazione;
 - g) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
4. Le attività dell'associazione sono svolte a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
5. In caso di necessità, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
6. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs.3 luglio 2017 n. 117. Nei limiti indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 4 – Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo nel quale documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che ne prevede, all'ordine del giorno, l'approvazione.
4. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e sono conservati presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti maggiorenni che si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto.
2. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri.
3. Possono essere associati sia persone fisiche, sia altri Enti del terzo settore, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, secondo i limiti previsti dall'art. 35, comma 1 e comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1. L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
3. L'eventuale rigetto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso, entro sessanta giorni dalla

comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione o in una seduta appositamente convocata.

4. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
5. La qualità di associato si perde:
 - per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
 - per recesso;
 - per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi trenta giorni dal sollecito inviato dal Presidente;
 - per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
6. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.
7. L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo.
8. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
9. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
10. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
11. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
12. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
13. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
14. Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
15. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
16. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto a:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 - prendere visione dei libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata per iscritto al Consiglio direttivo, con preavviso di almeno dieci giorni; la consultazione avverrà presso la sede sociale alla presenza di almeno un componente del Consiglio direttivo;
 - esprimere il proprio voto in assemblea; ogni associato ha diritto ad un solo voto.
2. Gli associati sono obbligati a:
 - osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Organo di Amministrazione: il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo, qualora nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
 - l'Organo di Revisione legale dei Conti, qualora nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
3. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
4. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
5. Ogni associato può ricevere non più di 3 deleghe.
6. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente con funzioni vicarie ed, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi a ciascun associato almeno quindici giorni prima della data della riunione.
9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati.
10. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
12. L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'Organo di Revisione legale dei Conti e dell'Organo di Controllo ;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
 - f) delibera sul rigetto delle domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
13. Nelle deliberazioni in materia di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - L'Assemblea straordinaria

1. **Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche allo statuto, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione sono previsti i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:**
 - a) L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - b) L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
 - c) Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, dovrà essere indetta una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, purché adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 11 – Assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio

1. La deliberazione dell'Assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del proprio patrimonio deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette eletti dall'Assemblea degli associati.
2. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.
3. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.
5. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, quelli rimasti in carica devono convocare entro venti giorni l'Assemblea degli associati perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
6. Il Consiglio direttivo:
 - a) nomina al suo interno Presidente, Vice Presidente con funzioni vicarie, Vice Presidente per la programmazione culturale, Tesoriere e Segretario;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e la tenuta dei libri sociali come disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - c) predispose il bilancio o il rendiconto;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - f) predispose e/o modifica l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - g) individua le attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, determinandone il relativo svolgimento;
 - h) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.
7. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente con funzioni vicarie ed, in assenza di entrambi, dal Vice Presidente per la programmazione culturale o, infine, dal membro più anziano di età.
8. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione.
9. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
10. Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente con funzioni vicarie, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
11. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
12. Nel caso in cui il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea, sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera all'unanimità.
13. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente con funzioni vicarie, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
4. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente con funzioni vicarie convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di amministrazione ordinaria idonei all'attività dell'Associazione.
6. In tal caso egli deve indicare i provvedimenti assunti nell'ordine del giorno della convocazione del primo Consiglio direttivo utile per la ratifica del suo operato.

Art. 14 - Organo di Controllo

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Controllo, se nominato:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Organo di Revisione legale dei conti

1. L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.
2. Il Collegio di Revisione legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.
3. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
4. Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria e il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

“Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3) il 11/12/2019 al n. 4312
